

## REGOLAMENTO (CE) N. 1416/94 DELLA COMMISSIONE

del 21 giugno 1994

che modifica il regolamento (CEE) n. 626/85 relativo all'acquisto, alla vendita e all'ammasso di uve secche e di fichi secchi non trasformati da parte degli organismi ammassatori

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 426/86 del Consiglio, del 24 febbraio 1986, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofruttricoli<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 594/94 della Commissione<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 8, paragrafo 7 e l'articolo 20,

considerando che l'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 626/85 della Commissione<sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1445/93<sup>(4)</sup>, stabilisce condizioni di vendita identiche per le uve secche e i fichi secchi detenuti dagli organismi ammassatori; che l'esperienza dimostra che le possibilità di conservazione esistenti per i fichi secchi non permettono di destinare tale prodotto al consumo umano oltre il termine della campagna di commercializzazione corrispondente all'anno di produzione; che è pertanto opportuno modificare le pertinenti disposizioni del suddetto regolamento;

considerando che l'adattamento della normativa comunitaria, in particolare in campo agri-monetario, rende necessarie alcune modifiche nelle disposizioni del regolamento (CEE) n. 626/85;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti trasformati a base di ortofruttricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Il regolamento (CEE) n. 626/85 è modificato come segue:

1) all'articolo 2, il testo del paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

<sup>(1)</sup> GU n. L 49 del 27. 2. 1986, pag. 1.  
<sup>(2)</sup> GU n. L 69 del 12. 3. 1994, pag. 5.  
<sup>(3)</sup> GU n. L 72 del 13. 3. 1985, pag. 7.  
<sup>(4)</sup> GU n. L 142 del 12. 6. 1993, pag. 27.

• 3. Il prezzo da pagare per i prodotti in consegna dall'organismo ammassatore è pari:

— per i fichi secchi, al prezzo minimo da versare al produttore per la categoria di cui trattasi il primo giorno della campagna di commercializzazione in corso,

— per le uve secche, al prezzo di acquisto di cui all'articolo 8, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 426/86. »;

2) all'articolo 6, il paragrafo 1 è sostituito dal testo seguente:

• 1. Le uve secche destinate ad essere trasformate nella Comunità per il consumo sono vendute a prezzi fissati in anticipo e il prezzo di vendita è stabilito tenendo conto del fatto che tali prodotti non possono beneficiare di un aiuto alla produzione.

È richiesta una cauzione per garantire la trasformazione dei prodotti acquistati in uve secche conformi ai requisiti stabiliti all'allegato III del regolamento (CEE) n. 2347/84.

La trasformazione deve essere portata a termine entro 120 giorni dalla data di accettazione di cui all'articolo 8, paragrafo 2. »;

3) all'articolo 26, paragrafo 1, il testo del primo e secondo comma è sostituito dal seguente:

• Il magazzinaggio e la movimentazione delle uve secche si effettuano in maniera tale da garantire che esse restino idonee alla trasformazione in prodotti destinati al consumo umano.

I fichi secchi fin dalla loro entrata in magazzino e le uve secche immagazzinate da più di sei mesi sono conservati e movimentati come se fossero destinati alla distillazione o all'alimentazione animale. In tal caso, ai produttori all'ammasso non si applica più l'articolo 25, punto B, lettera c). »

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.